COMMISSIONE XII

**INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO**

**2.**

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Seguito della discussione e approvazione):

Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi (587) . 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . 3, 4, 6, 7 8, 9, 10

BIANCHINI GIOVANNI, *Relatore* . . . . **8, 9**

CERRINA FERONI GIAN LUCA . . . . 3, 8, 9, 10

CHERCHI SALVATORE . . . . . 6, 10

MARTINAT UGO . . . . . 3, 7, 9

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . . 3, 4, 8, 9, 10

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE TOMASO 10

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

FRANCO BONFERRONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi (587).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi ».

Proseguiamo nella discussione del provvedimento.

UGO MARTINAT. Vorrei porre una pregiudiziale. La I Commissione affari costituzionali ha espresso il proprio parere, ma riteniamo che non abbia esaminato attentamente il disegno di legge, perché il terzo comma contiene una norma che non consideriamo valida, trattandosi, in sostanza, di amnistiare un reato. Nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, si contempla un reato, dato che si prevede un'ammenda, e il reato può essere estinto unicamente con un'amnistia; nel terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge si parla solo di applicazione di sanzioni. Tale comma è estremamente controverso e, trattandosi della materia dei petroli, che tanto ha fatto e continua a far parlare in Italia, vorremmo avere delle certezze e non delle incertezze, per cui chiederei che la I Commissione affari costituzionali esprima un parere chiaro nel merito. Vogliamo che questa richiesta venga posta in votazione.

PRESIDENTE. Credo di non poter accogliere la sua richiesta, perché la I Commissione affari costituzionali si è già pronunciata in senso favorevole su un provvedimento che non è composto da un numero notevole di articoli, ma da uno solo, per cui devo supporre che il relatore e la stessa Commissione abbiano avuto il tempo di leggere attentamente l'articolo unico.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero soltanto precisare che il terzo comma dell'articolo unico stabilisce la sospensione dell'efficacia delle sanzioni di una norma penale, non elimina il precetto penale, per cui l'osservazione dell'onorevole Martinat mi pare improponibile. Riconfermo che la norma è perfettamente costituzionale. D'altra parte, il parere favorevole senza osservazioni conferma che la I Commissione condivide la coerenza costituzionale del provvedimento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Intervengo anche per far riflettere l'onorevole Martinat, che pone un problema reale, ma non correttamente riferito al disegno di legge. Il punto vero è che la situazione di illegalità sta nel decreto amministrativo che è stato emanato, perché con questo non si possono sospendere sanzioni stabilite da una legge. Il terzo comma dell'articolo unico mi pare si limiti ad affermare, ed in questo senso è superfluo, che, al momento dell'entrata in vigore della legge, le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 22 del

1981 non sono applicabili, il che è del tutto ovvio perché con i primi due commi si sospende l'esecutività degli stessi obblighi previsti dalla legge n. 22. La questione non riguarda il penultimo comma del provvedimento in esame, ma il decreto e in questo caso siamo davvero in una situazione di illegalità.

Da parte nostra non riteniamo di accedere alla richiesta di rinvio del provvedimento alla Commissione affari costituzionali, fermo restando che riteniamo un grave problema di scorrettezza quello commesso dal Governo con l'emanazione del decreto ministeriale 6 ottobre 1983.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di richiedere un riesame del parere alla I Commissione affari costituzionali, avanzata dal deputato Martinat.

(*È respinta*).

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. I quesiti posti nella scorsa seduta dai deputati Cherchi e Grassucci sono tre. Cercherò di rispondere puntualmente alle tre questioni sollevate appunto nella scorsa seduta.

La prima riguarda la consistenza delle scorte e le verifiche che il ministero deve fare per legge periodicamente. Per il 1983 il livello delle scorte obbligatorie è risultato pari a 16 milioni e mezzo di tonnellate. La scorta strategica costituita è di circa 785 mila tonnellate di greggio e prodotti, la giacenza media è superiore a 22 milioni di tonnellate. Faccio rilevare che, per quanto attiene il livello delle giacenze e delle scorte obbligatorie, queste vengono rilevate mensilmente per ciascuna raffineria e per i depositi. Una sintesi delle rilevazioni effettuate è a disposizione della Commissione in una tabella piuttosto complessa che lascerò agli atti della Commissione stessa.

Nel corso dell'anno non si è mancato di operare gli opportuni interventi, anche attraverso il nucleo della guardia di finanza che presta la propria azione presso il Ministero, nei casi in cui nascevano dubbi sulle effettive consistenze delle scorte obbligatorie da parte di alcuni operatori. A tale proposito lascio un'altra tabella agli atti di questa Commissione; posso comunque indicare che gli interventi fatti, relativamente ai casi dubbi, si sono concretizzati in visite particolari, alcune delle quali hanno dato riscontro ad una carenza rispetto alla normativa di legge; alcune aziende sono state invitate a ricostituire, quindi, le scorte obbligatorie e l'invito è stato ottemperato, così che il mese successivo a tale verifica queste aziende si sono trovate in regola.

Le società concessionarie di depositi commerciali che sono state invitate alla ricostituzione delle scorte d'obbligo sono: Costiero Masotti, ARBA SAICIL, Moncisa Petroli, PETROMAR, DOM, Cristoforetti (che hanno richiesto la riduzione delle scorte), Italpetroli Roma (non ha ricostituito le scorte), ETRURIAGAS, Autogas Adriatica (hanno ricostituito le scorte), Italcalor (le scorte sono trasferite presso terzi), SIOT (richiesto controllo mantenimento scorte). Le società concessionarie di depositi industriali che sono state invitate alla ricostituzione delle scorte d'obbligo sono: Acciaierie di Piombino, Acciaierie Falck, Panda, CIER, Vepi Sud, Ceramiche Pagnossin, Burgo Scott, Indesit, Cementiera di Cassago, Chimica Ferrandina, Fabbrica Pisana, Chatillon, Cartiere Sterzi, Cotonificio Cantoni, Sermide, Chimica di Colleferro, Sardamag, Cartiera San Cesario, Allumetal. Naturalmente, laddove abbiamo riscontrato scorte in misura inferiore a quelle previste dalla legge, le ditte sono state invitate a ricostituirle; la guardia di finanza ha dato i termini oltre i quali si procederà secondo la legge.

Per due società concessionarie di raffineria sono stati adottati provvedimenti specifici (società Erg, società Icip) mediante lettera di richiamo. Inoltre, mediante decreto ministeriale, si è consentita una riduzione delle scorte da due a sei mesi, a seconda dei casi, per le società Bensol, Mobil Oil, Saras, Garrone, Icip, Montedipe Priolo.

Mi pare di aver dato complessivamente i dati che erano stati richiesti relativamente al primo quesito sollevato nella scorsa seduta; nelle tabelle che lascio agli atti della Commissione i colleghi potranno, ad ulteriore informazione, trovare tutti i dati analitici. L'onorevole Cherchi aveva posto un quesito circa i rapporti tra lo Stato e l'ENI in relazione alle scorte strategiche, e sui rapporti economico-finanziari relativi all'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 22 del 1981. Posso assicurare che l'ENI ha attuato il disposto dell'articolo citato costituendo le scorte strategiche. In proposito non risulta che la Corte dei conti abbia effettuato rilievi formali, giacché ha registrato i primi due decreti di anticipazione fatti dallo Stato all'ENI, mentre un terzo decreto è in corso di registrazione.

La terza questione sollevata riguardava l'orientamento governativo sull'obbligo di mantenere una scorta pari al 5 per cento delle importazioni. A tale proposito anticipo alcune osservazioni che il ministro dell'industria, quando verrà in Commissione per l'audizione che è stata rinviata per motivi non dipendenti dalla sua volontà, potrà meglio chiarire. Comunque, riporto in sintesi le risposte a tali quesiti.

Per quanto riguarda la raffinazione, gli impianti esistenti hanno una capacità di distillazione operativa globale di 160 milioni di tonnellate all'anno; l'utilizzo degli impianti, però, risulta essere pari al 10 per cento, inclusa la lavorazione in conto committente estero.

Come è stato riferito nei giorni scorsi in risposta all'interrogazione dell'onorevole Cerrina Feroni, l'industria della raffinazione presenta una struttura complessa ed articolata ad alto investimento (raffinerie, sistema degli oleodotti, dei depositi e dei punti di distribuzione). Tale industria deve adeguarsi sia al mercato internazionale sia a quello interno.

Il quadro di riferimento sia nazionale sia internazionale ha subito, dal momento dell'approvazione del PEN fino ad oggi, notevoli modificazioni. Dal lato della domanda si è registrata una costante riduzione dei consumi petroliferi, conseguente alla perdurante recessione dell'economia mondiale. Dal lato dell'offerta, l'entrata in servizio di nuove raffinerie per oltre 80 milioni di tonnellate, spesso con sofisticati impianti di conversione in Medio Oriente e in Africa del Nord, ha provocato un'ampia disponibilità di prodotti finiti.

A livello italiano, la combinazione di tali fattori ha provocato un forte incremento dell'importazione di prodotti finiti nella copertura del fabbisogno nazionale, corrispondente a circa il 25 per cento del consumo interno.

Ciò ha causato un'ulteriore flessione delle lavorazioni delle raffinerie nazionali, incidendo negativamente sulle gestioni aziendali anche a causa della debole congiuntura del mercato.

Questa situazione, che ovviamente comporta una revisione di alcune delle assunzioni di base del Piano energetico nazionale, ha reso opportuna un'analisi dei fenomeni in atto, prima di prendere precisi orientamenti, in modo da verificare il carattere strutturale o congiunturale dei fenomeni stessi. Nel contempo, non sono mancati né interventi normativi né azioni conoscitive.

Sul piano normativo, con la legge 27 novembre 1982, n. 873, è stato imposto a carico degli importatori di prodotti finiti l'obbligo di mantenere una scorta di riserva nella misura del 5 per cento della quantità importata. Questo per evitare una discriminazione a danno delle raffinerie nazionali sulle quali è finora ricaduta la quasi totalità dell'onere della scorta d'obbligo.

Pertanto, questo provvedimento mantiene la sua validità e direi che è quasi una forma di perequazione che ha anche lo scopo di frenare le importazioni per non rendere ancora più precario il settore produttivo nazionale.

Ritengo così di aver risposto in modo esauriente alle tre domande poste nella precedente seduta.

SALVATORE CHERCHI. Prendiamo atto della risposta del sottosegretario alla domanda concernente i controlli eseguiti dal Ministero sull'effettiva consistenza delle scorte di riserva. Crediamo che le parole del sottosegretario siano impegnative anche rispetto alle indiscrezioni di stampa che circolano sull'effettiva consistenza di tali scorte e alle quali dovrebbe essere data una replica ufficiale, anche allo scopo di tranquillizzare l'opinione pubblica.

Per quanto riguarda il secondo punto, relativo ai rapporti tra lo Stato e l'ENI, la mia osservazione si riferiva ad un brano tratto dalla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1982, in cui tale organo lamentava che, mentre l'ENI aveva assolto integralmente gli obblighi sulle scorte strategiche previsti dall'articolo 2 della legge n. 22 del 1981, soltanto il 30 dicembre 1982, dunque con un ritardo rilevante, veniva disposta la prima anticipazione. Quindi, mi riferivo ai ritardi dei versamenti che, da quanto capisco dalle parole del sottosegretario, persistono ancora. Cioè, i 300 miliardi sono stati effettivamente versati o no?

In merito al terzo punto, concordiamo con il quadro descritto dal sottosegretario circa l'evoluzione della copertura del fabbisogno interno con importazioni crescenti di prodotti petroliferi finiti. La domanda era proprio questa: se quel 5 per cento di prodotti petroliferi finiti disposto a carico, come onere di riserva, sulle scorte di riserva per gli importatori è equo e congruo con le misure disposte per i raffinatori industriali. In pochi anni siamo passati da una quota del fabbisogno interno, che quattro anni fa era appena di tre punti e mezzo (cioè una quota coperta con tre punti e mezzo derivanti dal saldo *import-export*) ad una quota del 25 per cento circa, come ha riferito il sottosegretario. Comunque quest'anno, nel corso dei primi otto mesi, come ha segnalato la stampa specializzata, le raffinerie hanno diminuito di oltre otto punti la quota di greggio lavorato e contemporaneamente l'*import* dei prodotti finiti è cresciuto di circa il 9 per cento. Allora, quel 5 per cento è realmente equo e congruo con la quota di mercato coperta dagli importatori petroliferi oppure si scaricano, e riteniamo che sia così, sulle raffinerie, in particolare su quelle in esercizio, gli oneri crescenti derivanti dalla riduzione progressiva della quota di greggio lavorato in Italia?

Pertanto, sarebbe opportuno che, specificamente all'aspetto delle scorte, avendo ben presente che il problema delle raffinerie è molto più complesso, ma restringendolo a tale aspetto, la norma contemplasse un'equa ripartizione degli obblighi relativi alle scorte di riserva fra operatori industriali e operatori che agiscono esclusivamente sulle importazioni e quindi, in definitiva (proporremo un apposito emendamento), a partire da una certa data, gli importatori di prodotti petroliferi finiti coprano una quota di scorte di riserva proporzionale alla quota di mercato soddisfatta con prodotti derivanti dal saldo *import-export*. Questo perché riteniamo che un 5 per cento del totale importato non sia equo con l'onere riservato alle raffinerie, ma che, proseguendo sull'attuale china di riduzione del greggio lavorato in Italia, un onere crescente venga scaricato sugli operatori industriali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituito dai seguenti commi:

« L'adeguamento delle scorte di riserva nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è disposto, in caso di necessità da valutarsi con riferimento all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma – esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL) – ha decorrenza dal 1° ottobre 1983. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno emanate disposizioni regolamentari per l'adempimento dell'obbligo ».

Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'onorevole Manna ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il primo capoverso.*

*Sopprimere il secondo capoverso.*

*Sopprimere il terzo capoverso.*

*Dopo il terzo capoverso aggiungere le seguenti parole*: « Tutti i titolari di concessioni per impianti di depositi di olii minerali assoggettati alle norme dei capoversi precedenti ».

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente periodo*: « Le scorte devono essere pari al 2 per cento, per un periodo di 12 mesi, della quantità accertata all'atto della importazione ».

*All'articolo unico aggiungere il seguente comma*:

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituito dal seguente comma:

" L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 (26), è limitato nei casi di merce depositata per conto terzi " ».

Gli onorevoli Cherchi, Cerrina Feroni e Grassucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole*: « nella misura prevista », *con le seguenti*: « eccezionalmente anche in misura superiore a quanto previsto ».

*All'articolo unico aggiungere il seguente*:

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituito dal seguente comma:

« L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è esteso agli importatori di prodotti petroliferi finiti nella misura del 5 per cento per anno della quantità di ciascun prodotto importato dal singolo operatore.

A far data dal 1° gennaio 1985 e per gli anni successivi, gli importatori di prodotti petroliferi finiti, concorrono alla formazione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, in misura proporzionale alla quota di mercato interno coperta – nell'anno precedente – dal saldo *import-export* di prodotti ».

L'onorevole Bianchini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, dopo le parole*: « GPL » *aggiungere le seguenti*: « di bitumi e di basi per olii lubrificanti ».

UGO MARTINAT. Desidero illustrare il primo nostro emendamento, a firma Manna. Chiediamo la soppressione di tutto il

capoverso perché riteniamo che sul problema del petrolio non esistano più alcune questioni, come quella dell'approvvigionamento. In effetti oggi non dico che che il petrolio sia svenduto, ma faccio rilevare che si trova sul mercato senza difficoltà. Dare la possibilità al ministro dell'industria di adeguare le scorte in caso di necessità, non ci sembra più accettabile alla luce della situazione odierna. A noi sembra più giusto stabilire con legge la quantità di queste scorte senza dare la possibilità di variante o di variabile al ministro dell'industria, poiché riteniamo che questo potrebbe unicamente lasciare una situazione di incertezza, soprattutto per quanto riguarda il futuro.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. A differenza dell'onorevole Martinat riteniamo che sia corretto consentire al ministro dell'industria un margine di flessibilità nella determinazione delle scorte in rapporto al variare della situazione congiunturale.

A tal motivo proponiamo un emendamento che corregga parzialmente il primo comma dell'articolo in questione, tendente a stabilire che il ministro possa in casi eccezionali andare oltre il tetto dei 90 giorni fissato con la legge n. 22 del 1981, ipotesi che ci sembra del tutto fondata (basti pensare alla guerra Iran-Iraq ed alle relative conseguenze). Invitiamo pertanto i colleghi a votare a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Manna e Martinat soppressivo del primo comma.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Sono contrario.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manna e Martinat soppressivo del primo comma.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Manna soppressivo del secondo comma.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Manna soppressivo del secondo comma.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Manna soppressivo del terzo comma.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Manna soppressivo del terzo comma.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cherchi ed altri sostitutivo al primo comma.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cherchi ed altri sostitutivo al primo comma.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Manna e Martinat sostitutivo al primo comma.

Passiamo all'emendamento Bianchini al terzo comma.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Ho già illustrato questo emendamento nel corso della mia relazione.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bianchini aggiuntivo al terzo comma.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo ora agli emendamenti aggiuntivi Manna ed allo emendamento aggiuntivo Cherchi, dei quali ho già dato lettura.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Considerando la portata di questo provvedimento, che tende in un certo senso a sanare una situaziane che si è determinata a seguito dei decreti del ministro, ritengo che gli emendamenti Manna e Martinat, Cherchi ed altri, aggiuntivi dopo il terzo comma, riaprano una serie di problemi che meritano di essere riproposti, ma sono al di fuori del significato dell'articolo unico, per cui si potrebbe presentare un ordine del giorno. Per i motivi che ho testé addotto, sono contrario a questi emendamenti, pur riconoscendo che esistono problemi aperti nella materia più generale, che meriterebbe indubbiamente una messa a punto.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prima ho anticipato l'orientamento del Governo per cui, riprendendo quanto ha detto il relatore, inviterei gli onorevoli Manna, Martinat, Cherchi, Cerrina Feroni e Grassucci a ritirare gli emendamenti, perché la materia, anche se trattata in modo diverso dagli emendamenti, va presa in considerazione per il fatto che esiste una sperequazione fra chi è obbligato alle scorte, essendo operatore nazionale, e chi non deve sottostare agli obblighi di legge, essendo importatore. Prima, però, nel dare le risposte ai quesiti posti nella precedente seduta, ho rilevato che il Piano energetico nazionale su questi punti presenta più di un aspetto che va rivisto proprio a seguito di diverse vicende (in precedenza ne ho anticipate alcune), per cui insisterei perché gli emendamenti venissero ritirati. Questi, insieme ad altri aspetti che oggi non sono emersi perché il provvedimento, come giustamente ha fatto rilevare il relatore, rappresenta un intervento limitato, potranno formare oggetto di un intervento più complessivo, che potrà essere realizzato dopo l'audizione del ministro e l'approfondimento di questo e di altri problemi ancora aperti. Se poi s'intende presentare un ordine del giorno che recepisca il contenuto degli emendamenti, lo accoglierò, perché vi è un problema di perequazione e il disegno di legge al nostro esame va in questa direzione.

UGO MARTINAT. Se il Governo nella sostanza accoglie l'impostazione degli emendamenti e si dichiara disponibile ad affrontare la materia nel suo complesso, siamo disposti a ritirare gli emendamenti.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Considerato che il Governo ha dichiarato di accettare nella sostanza l'emendamento da noi presentato e di essere disponibile ad accogliere un ordine del giorno, aderiamo all'invito di ritirare l'emendamento, fermo restando che presenteremo un ordine del giorno avente per oggetto il contenuto dell'emendamento stesso, perché non ci pare che vi sia totale omogeneità della materia con tutti gli emendamenti presentati, specie con quello Manna e Martinat, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, sul quale non conveniamo.

PRESIDENTE. Dopo l'audizione del ministro, prevista per mercoledì prossimo, niente impedisce che si presenti un provvedimento di iniziativa parlamentare per regolamentare tutta la materia delle scorte, che mi pare sia andata evolvendosi mediante decreti ministeriali non sempre molto legali e mediante rinnovi di leggi, per cui sarebbe opportuno mettere un po' di ordine in questa legislazione.

Il relatore, onorevole Giovanni Bianchini, ha presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

*Sostituire la parola*: « concernente » *con l'altra*: « concernenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Industria, in sede di approvazione del disegno di legge n. 587, impegna il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ad emanare, entro il 31 gennaio 1984, un provvedimento legislativo di riordino dell'intera materia, delle scorte di riserva, prevedendo in particolare che gli importatori di prodotti petroliferi concorrano alla formazione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, in misura proporzionale alla quota di mercato interno coperta, nell'anno precedente, dal saldo import-export di prodotti.

0/587/XII/1 CHERCHI, CERRINA FERONI, GRASSUCCI.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Cerrina Feroni insiste per la votazione?

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non insisto.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto anche per riassumere la posizione che abbiamo espresso nel corso della discussione degli emendamenti. Voteremo contro il disegno di legge anche se riteniamo che il problema sussista e che debba essere preso in considerazione, perché ci sembra che anche in questo caso il problema venga affrontato con una legge che è un po' la solita legge fotografia, fatta *ad hoc* dopo aver compiuto esperienze che si sono rivelate negative nell'impatto con la realtà.

La ragione fondamentale per la quale voteremo contro (date per scontate quelle già espresse precedentemente) riguarda il fatto che, sia pure trovandoci oggi in presenza di una situazione di mercato petrolifero diversa da quella del 1981, riteniamo che diminuire le scorte possa costituire un precedente abbastanza pericoloso. Inoltre, ci sembra che in questa particolare situazione si arrivi praticamente ad una sanatoria di tutte quelle norme inopportune che si sono varate durante il periodo in questione. Soprattutto non ci sembra opportuno attuare tale sanatoria mediante il ricorso ad un disegno di legge formato da un articolo unico.

SALVATORE CHERCHI. Pur condividendo in alcune parti la normativa oggi al nostro esame in relazione all'obbligo delle scorte, riteniamo che tutta la materia relativa ai prodotti petroliferi debba essere considerata in un provvedimento più ampio. Inoltre, l'insieme delle risposte date ai problemi sollevati non ci sembra soddisfacente, pertanto preannunciamo il nostro voto contrario al provvedimento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. L'articolo unico, con le modifiche apportate, risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituito dai seguenti commi:

« L'adeguamento delle scorte di riserva eccezionalmente anche in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è disposto, in caso di necessità da valutarsi con riferimento all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma – esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per olii lubrificanti – ha decorrenza dal 1° ottobre 1983. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno emanate disposizioni regolamentari per l'adempimento dell'obbligo ».

Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi » (587).

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 15 |
| Voti contrari | 13 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Alasia, Balzamo, Bianchini, Bonferroni, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Colzi, Donazzon, Ferrari Silvestro, Graduata, Grassucci, Manna, Martinat, Merloni, Misasi, Orsenigo, Provantini, Rossi Alberto, Sangalli, Sanza, Sastro, Serafini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Viscardi, Zoso.

**La seduta termina alle 10,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO